

Compatibilità della NASpI con alcune tipologie di lavoro e di reddito

L'Inps, con la circolare n. 174 del 23 novembre 2017, fornisce alcune precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.

Inoltre, l'Istituto evidenzia la rilevanza dell'iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva, oltreché fornisce precisazioni sulla possibilità di riconoscimento dell'incentivo all'autoimprenditorialità.

.....

L'INPS, con la circolare n. 174 del 23 novembre 2017, ha fornito nuove precisazioni in ordine alla compatibilità dell'indennità di disoccupazione NASpI con alcune tipologie di attività lavorative e con alcune tipologie di reddito, come borse di studio, rimborsi per stage e tirocini professionali, e con i redditi da attività sportiva dilettantistica, da attività professionale e per prestazioni occasionali.

Le indicazioni sono applicabili anche ai casi residuali di ASpI e mini AspI.

Normativa

Sul tema l'Inps è già intervenuto con le Circolari n. 94/2015 e n. 142/2015.

Ora, con il provvedimento qui in esame, l'Istituto chiarisce che, nell'ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità disoccupazione, di attività non formalmente inquadrata nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ma che danno comunque luogo ad una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione, trova applicazione la disciplina - artt.9 e 10 del D.Lgs. n.22 del 2015 - in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell'importo della prestazione per l'ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione dell'importo della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Di seguito Vi proponiamo, schematicamente, i chiarimenti dell'Istituto previdenziale.

Stage, tirocini professionali, borse lavoro, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale

Le remunerazioni derivanti da questi rapporti sono interamente cumulabili con l'indennità NASpl e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all'INPS comunicazioni relative all'attività e alle relative remunerazioni.

Titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio)

Tali beneficiari di indennità NASpl sono soggetti alla disciplina di cui all'art.9 del D.Lgs. 22/2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione erogata per l'ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato.

Pertanto, i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000 e i beneficiari devono informare l'INPS delle relative attività e del reddito annuo che prevedono di trarne.

Attività sportiva dilettantistica

I premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di tali attività sono interamente cumulabili con l'indennità NASpl, senza che sussista alcun obbligo di comunicazione.

Lavoro occasionale

Il beneficiario della indennità NASpl può svolgere tali prestazioni nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile.

Entro detti limiti l'indennità NASpl è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpl non è tenuto a comunicare all'Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Liberi professionisti iscritti a specifiche casse

È ammessa la compatibilità dell'indennità NASpl con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da tali professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri, ecc.), con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione è pari a € 4.800.

Anche in tal caso vigono gli obblighi informativi nei confronti dell'INPS.

Ulteriori precisazioni riguardano la compatibilità dell'indennità con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario (sia in qualità di socio di società di persone o di capitali, sia in qualità di amministratore, sindaco o consigliere).

Inoltre, sono oggetto di trattazione anche gli effetti dell'iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA.

Autoimprenditorialità

Il documento, infine, sulla possibilità di riconoscimento dell'incentivo all'autoimprenditorialità, *(cioè l'anticipazione della NASPI in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa)* precisa che si può ottenere nei seguenti casi:

- Attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
- attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio.
(Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l'intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell'unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l'unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest'ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente, può ottenere l'incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale);
- costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S);
- costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall'attività in ambito societario, qualificato anch'esso fiscalmente reddito di impresa.

Resta fermo che ai beneficiari di NASpl che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l'incentivo all'autoimprenditorialità.

Infine ricorda che per ottenere l'incentivo le domande vanno presentate entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica all'Ufficio del Registro delle Imprese.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini